

Prot. n. 17729/SS

Aosta, 18 giugno 2012

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, concernente la contrattazione collettiva integrativa;

VISTO l'art. 7 del sopracitato C.C.N.L. del personale della scuola, concernente la composizione delle delegazioni trattanti a livello di Ufficio Scolastico Regionale;

VISTO l'art. 10 del medesimo C.C.N.L., concernente la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché le utilizzazioni del personale del comparto scuola;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19.03.2012 concernente la definizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, ad eccezione delle strutture afferenti all'Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR 2158/2008 e individuazione delle particolari posizioni organizzative;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2012/2013, siglato il 18 giugno 2012 dalla delegazione di parte pubblica costituita presso la Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e dalle organizzazioni sindacali F.L.C. C.G.I.L., S.A.V.T.-Ecole, C.I.S.L. - SI.NA.SC.EL, C.I.S.L. -S.I.S.M. e S.N.A.L.S.;

DECRETA

E' autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2012/2013, di cui in premessa, nel testo allegato al presente decreto.

L'ASSESSORE
(Laurent Viérin)

SOVRINTENDENZA AGLI STUDI DELLA VALLE D'AOSTA

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO RELATIVO ALLE UTILIZZAZIONI ED ALLE
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE D'AOSTA E NEL CONVITTO REGIONALE
"F. CHABOD" DI AOSTA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013**

A seguito dell'emanazione del decreto dell'Assessore all'Istruzione e Cultura prot. n. 17729/SS del 18 giugno 2012, recante autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2012/2013, il giorno 18 giugno 2012 il Dirigente della Struttura personale scolastico e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate stipulano, con il presente atto, il contratto integrativo di cui in premessa.

Il Dirigente della Struttura personale scolastico:

GREGORI Clarissa

Le Organizzazioni Sindacali:

F.L.C. C.G.I.L.

S.A.V.T. – Ecole

C.I.S.L. – SI.NA.SC.EL

C.I.S.L. – S.I.S.M.

S.N.A.L.S.

FOLETTO Katya

DEME' Alessia

FOSSON Corrado

MONZEGLIO Piero

FLORIO Maria Grazia

Il presente atto è parte integrante del contratto stesso.

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI
E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE D'AOSTA
E NEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA.
ANNO SCOLASTICO 2012/2013**

L'anno 2012, il giorno 18 del mese di giugno, in Aosta, presso la Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, composte ai sensi dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007,

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, recante istituzione dei ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole ed istituti della Valle d'Aosta;

VISTO l'art. 10 del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19.3.2012 concernente la definizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, ad eccezione delle strutture afferenti all'Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR 2158/2008 e individuazione delle particolari posizioni organizzative;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto in data 9.3.2012, concernente la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2012/2013;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 64, prot. n. 6122, del 21.7.2011, recante disciplina delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2011/2012, emanata a seguito della mancata sottoscrizione del testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente tale materia, la cui ipotesi era stata sottoscritta in data 12.5.2011;

VISTA l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta in data 8.6.2012, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo statale per l'anno scolastico 2012/2013;

CONSIDERATO che i tempi necessari per l'espletamento delle procedure prescritte per la stipula del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l'anno scolastico 2012/2013 comportano una tardiva sottoscrizione del medesimo C.C.N.I. e del correlato Contratto Collettivo Regionale Integrativo rispetto alla scadenza del termine, stabilito dall'Accordo stipulato tra l'Amministrazione scolastica regionale, i dirigenti scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali scolastiche in data 13.4.2012 relativo al triennio 2012/2013 – 2014/2015, per la conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze in base alle graduatorie regionali ad esaurimento (31 luglio di ciascun anno);

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revisione del precedente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2011/2012 sottoscritto in data 7.6.2011 sulla base della sopracitata Ordinanza Ministeriale n. 64, prot. n. 6122, del 21.7.2011 e della sopracitata ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 8.6.2012;

ATTESA la necessità di integrare ed adattare le norme nazionali in relazione al particolare ordinamento scolastico della Regione e con riferimento alle esigenze organizzative derivanti dall'inquadramento del personale in ruoli regionali;

VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2012/2013.

Art. 1 – campo di applicazione e durata del contratto

1. Il presente contratto integrativo disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

2. Le disposizioni del presente contratto hanno validità per l'anno scolastico 2012/2013, ferma restando la possibilità di riaprire il confronto negoziale nel caso in cui il testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2012/2013, ove sottoscritto

prima della scadenza del 5 luglio 2012, contenga nuove disposizioni che abbiano ricadute sul corretto e regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria nella Regione.

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Regionale Integrativo.

Art. 2 – personale destinatario delle utilizzazioni

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 sono:

- il personale docente ed educativo in soprannumero rispetto all'organico di titolarità;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda per lo stesso anno scolastico o per gli otto anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati nell'istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni vicini; pertanto per l'anno scolastico 2012/2013 possono produrre domanda di utilizzazione i docenti che sono stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata a partire dall'anno scolastico 2004/2005;
- i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 16 del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012 oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità e prima dell'inizio delle operazioni di cui al presente contratto;
- il personale docente ed educativo senza sede di titolarità;
- il personale docente ed educativo, appartenente a ruoli, posti o classi di abilitazione o di concorso con situazione di esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di abilitazione o di concorso per cui hanno titolo;
- i docenti titolari su posto comune che chiedano di essere utilizzati su posti di sostegno;
- i docenti che chiedono di essere utilizzati presso il Centro Territoriale Permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta;
- i docenti che chiedono di essere utilizzati per gli insegnamenti di nuova istituzione del percorso di studi Liceo musicale e coreutico – sezione musicale;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18.7.2003, n. 186.

2. Le utilizzazioni sono disposte, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 16, sulla base delle apposite graduatorie e sentite le preferenze espresse dagli interessati che saranno, ove necessario, convocati presso l'Ufficio scolastico.

3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.

Art. 3 – utilizzazione nell'istituzione scolastica di precedente titolarità

1. Qualora nell'istituzione scolastica o sede associata da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e per gli otto anni scolastici successivi, dopo le operazioni di movimento definitivo, per qualunque causa, una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato in detta istituzione scolastica o sede associata con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nell'istituzione in cui è stato trasferito.

2. Con la medesima precedenza assoluta il docente potrà chiedere di essere messo a disposizione dell'istituzione scolastica o sede associata da cui è stato trasferito d'ufficio, qualora le stesse siano state individuate dal Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi nel piano previsto dal successivo art. 9 ai fini dell'utilizzazione del personale a disposizione.

3. Limitatamente alla scuola secondaria i docenti possono chiedere l'utilizzazione nell'istituzione scolastica di precedente titolarità anche su posti di cui al punto 2 del successivo art. 8. Detta utilizzazione potrà essere disposta esclusivamente nel caso in cui si debba comunque procedere all'utilizzazione su tali posti di personale a tempo indeterminato appartenente alla medesima classe di abilitazione o di concorso. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado possono chiedere l'utilizzazione anche sui posti di sostegno eventualmente funzionanti nell'istituzione in cui erano titolari di posto comune. L'utilizzazione su tali posti di sostegno è disposta, a seconda che gli interessati siano o meno in possesso del prescritto titolo di specializzazione, sui posti residuati dopo l'effettuazione delle operazioni di cui, rispettivamente, al punto 1) ed al punto 2) del primo comma del successivo art. 4. Parimenti, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado titolari su posto di sostegno possono chiedere, qualora abbiano concluso il prescritto quinquennio di permanenza su tale tipologia di posto, l'utilizzazione anche sui posti di tipo comune dell'istituzione scolastica in cui erano titolari di posto di sostegno. L'utilizzazione su diversa tipologia di posto è subordinata alla prioritaria richiesta di utilizzazione per la tipologia di posto di titolarità del docente. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.

4. Qualora l'utilizzazione venga richiesta per una stessa istituzione scolastica o sede associata da più docenti trasferiti nell'ambito del periodo utile (2004/2005 – 2012/2013), anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico in cui si dispone l'utilizzazione. Hanno comunque la precedenza i docenti di cui al successivo art. 14.

5. I predetti docenti, qualora, pur avendola chiesta, non ottengano l'utilizzazione nell'istituzione scolastica o sede associata di precedente titolarità, hanno diritto di partecipare, a domanda, alle operazioni di utilizzazione, per le cattedre e i posti disponibili o per le attività di cui al successivo art. 9, nelle altre istituzioni scolastiche del comune di precedente titolarità o, qualora in detto comune non esistano posti richiedibili, nei comuni più vicini ad esso contestualmente ai docenti individuati come soprannumerari ai sensi del successivo art. 5. A tal fine essi verranno graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni.

6. L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti richiedano, in ciascun anno dell'ottennio successivo al trasferimento quale soprannumerario, il trasferimento anche nell'istituzione scolastica o sede associata di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà essere attestata dagli interessati, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda di utilizzazione, che dovrà essere prodotta nei modi e nei termini indicati nel comma successivo.

7. La domanda deve essere prodotta in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e deve essere consegnata esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della predetta Struttura, entro il **5 luglio 2012**; in tale domanda devono essere precisate le forme di utilizzazione, tra quelle indicate nei commi precedenti, che gli interessati intendono richiedere. La documentazione necessaria per l'aggiornamento del punteggio, ove non sia stata allegata all'istanza di trasferimento, deve essere prodotta unitamente alla predetta domanda di utilizzazione.

8. I diritti previsti dal presente articolo possono essere esercitati per una sola istituzione scolastica o sede associata anche qualora, nel corso del periodo utile (2004/2005 – 2012/2013), il docente sia stato più volte trasferito, in quanto soprannumerario, ad istituzioni diverse: in tal caso l'utilizzazione dovrà essere richiesta per la stessa istituzione scolastica per la quale il docente può far valere la precedenza assoluta di cui all'articolo 7, comma 1 – punto II, del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012.

Art. 4 – utilizzazione sui posti di sostegno

1. Per la copertura dei posti di sostegno previsti dall'organico che risultino disponibili dopo l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione degli insegnanti di sostegno individuati come soprannumerari e di assegnazione provvisoria su posti di sostegno, nell'ambito della Regione, dei docenti titolari di sostegno, si procederà, previo accantonamento di un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2012, secondo il seguente ordine:

- 1) conferma, a domanda, degli insegnanti a tempo indeterminato in possesso del prescritto titolo di specializzazione nella stessa istituzione scolastica o sede associata in cui erano utilizzati su posto di sostegno nell'anno scolastico 2011/2012. In caso di concorrenza tra più aventi diritto alla conferma gli interessati saranno graduati sulla base dell'anzianità di servizio prestato nelle attività di sostegno dopo l'assunzione nel ruolo di appartenenza. In caso di parità la precedenza sarà data dall'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo e, in subordine, dalla maggiore età anagrafica;
- 2) utilizzazione, a domanda, in altra istituzione scolastica o sede associata dei docenti che, avendone titolo, non hanno chiesto o non hanno ottenuto la conferma di cui al precedente punto 1) e nuova utilizzazione, a domanda, di insegnanti a tempo indeterminato in possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Ai fini della scelta dell'istituzione scolastica di servizio gli interessati saranno convocati presso l'Ufficio scolastico nell'ordine in cui risulteranno graduati in base ai criteri previsti nel precedente punto 1).

Le domande di conferma e/o di utilizzazione devono essere prodotte in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della predetta Struttura, entro il **5 luglio 2012**.

Le predette domande dovranno contenere le indicazioni relative alle generalità, all'istituzione scolastica di titolarità, all'istituzione o sede associata in cui chiedono di essere confermati, al possesso del prescritto titolo di specializzazione, all'anzianità di servizio nelle attività di sostegno ed all'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo. Alle domande di nuova utilizzazione dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di specializzazione, salva la possibilità di fare riferimento ai titoli eventualmente già prodotti all'Ufficio scolastico.

2. Una volta espletate le predette operazioni, dai posti rimasti ancora disponibili sarà detratto e accantonato un ulteriore numero di posti pari a quello dei docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo determinato in quanto inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti previste dalla legge 3.5.1999, n. 124). I posti eventualmente eccedenti i predetti accantonamenti saranno assegnati nel seguente ordine:

- 1) utilizzazione, con le modalità ed i criteri di cui al punto 2) del precedente primo comma, degli insegnanti a tempo indeterminato sprovvisti del prescritto titolo di specializzazione che ne facciano domanda nei modi e nei tempi previsti dal precedente primo comma;
- 2) utilizzazione, d'ufficio, di docenti a tempo indeterminato in possesso del prescritto titolo di specializzazione cui non sia stato possibile assegnare altra sede di servizio;

3. Per la copertura dei posti di sostegno istituiti nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria si procederà con le modalità ed i criteri indicati nei precedenti commi e secondo il seguente ordine:

- a) docenti titolari di posto comune nelle istituzioni scolastiche dello stesso grado cui si riferisce il posto di sostegno;
- b) docenti titolari in istituzioni scolastiche di grado diverso da quello cui si riferisce il posto di sostegno che documentino il possesso del titolo di abilitazione valido per l'accesso ai ruoli di tale grado di istruzione;
- c) docenti titolari in istituzioni scolastiche di grado diverso da quello cui si riferisce il posto di sostegno sforniti del predetto titolo di abilitazione.

4. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado le utilizzazioni di cui al presente articolo saranno effettuate per aree disciplinari in relazione alla classe di concorso di titolarità ovvero, per i docenti provenienti da altro ruolo, in relazione alla classe di concorso cui dà accesso il titolo di abilitazione o il titolo di studio posseduto. Sarà data comunque la precedenza a docenti appartenenti ad un'area disciplinare diversa da quella ove è accertata la disponibilità del posto, che siano forniti del titolo di specializzazione e che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito dell'area di appartenenza, rispetto a docenti sforniti del prescritto titolo di specializzazione, anche se appartenenti all'area disciplinare per cui occorre disporre l'utilizzazione.

5. Esaurite le predette operazioni ed effettuate le assunzioni a tempo indeterminato su sede provvisoria, si procederà al conferimento delle supplenze annuali o temporanee agli aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione, per i quali è stato disposto l'accantonamento numerico di cui al precedente secondo comma.

Art. 5 – individuazione ed utilizzazione del personale soprannumerario sull'organico di istituzione scolastica

1. Si determina situazione di soprannumero in una istituzione scolastica o sede associata, ai fini delle utilizzazioni, quando il numero di posti, ovvero delle cattedre interne e delle cattedre-orario esterne nel caso dell'istruzione secondaria, previsti in sede di adeguamento dell'organico delle istituzioni stesse è inferiore al numero dei docenti ivi titolari.

2. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per le varie tipologie di posto (comune o sostegno) eventualmente esistenti negli organici dell'istituzione scolastica e, per l'istruzione secondaria, distintamente per classe di abilitazione o di concorso prescindendo, per l'istruzione secondaria di secondo grado, dall'articolazione dell'istituzione in sezioni di tipo diverso.

3. Nel caso di istituzioni scolastiche funzionanti con sedi associate la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della sede principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede principale, ovvero all'organico della sede associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede associata.

4. Nel caso di concorrenza tra più insegnanti a tempo indeterminato nella stessa istituzione scolastica o sede associata, l'individuazione dell'insegnante o degli insegnanti soprannumerari deve essere effettuata nel seguente ordine:

- a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che entrano a far parte dell'organico dell'istituzione, sia per trasferimento o passaggio che per assegnazione definitiva di sede, con decorrenza dal 1° settembre 2012;
- b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione con decorrenza dal 1° settembre 2011 per mobilità a domanda;
- c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione dal 1° settembre 2011 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ovvero dagli anni scolastici precedenti. Sono compresi nel presente punto i docenti che, già trasferiti altrove quali soprannumerari, abbiano ottenuto, a seguito di successivo trasferimento, la titolarità nell'istituzione scolastica senza che possa considerarsi interrotta la titolarità nell'istituzione scolastica medesima.

5. Pertanto, ai fini della scelta del personale da utilizzare, il dirigente scolastico è tenuto a procedere alla formazione di una graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera a). Nel caso in cui il numero di docenti compresi in tale graduatoria sia inferiore al numero di docenti da utilizzare perché in soprannumero, il dirigente scolastico compilerà una seconda graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla lettera b); analogamente il dirigente scolastico compilerà una terza graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla lettera c) se il numero di docenti compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) è inferiore al numero dei docenti da utilizzare perché in soprannumero.

6. Per la compilazione delle predette graduatorie il dirigente scolastico terrà conto di tutti i punteggi previsti dalla tabella di valutazione allegata al presente contratto (allegato A). Ovviamente va valutato anche l'anno scolastico 2011/2012.

7. Le esigenze di famiglia previste dalle lettere a) e d) del titolo II della sopracitata tabella vanno riferite alla sede di titolarità; per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le predette esigenze di famiglia sono prese in considerazione solamente se il comune di residenza risulta compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica di titolarità.

8. Ogni elemento valutabile deve essere documentato, nel termine fissato dal dirigente scolastico, dai docenti interessati in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012. Qualora l'interessato non abbia provveduto a documentare i titoli valutabili, il dirigente scolastico procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base della documentazione esistente agli atti dell'istituzione scolastica.

9. I docenti che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 14, punti I, III, IV – lettera g) e VII, non dovranno essere inseriti nelle graduatorie sopradescritte a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il loro coinvolgimento.

10. Le graduatorie compilate dai dirigenti scolastici per l'individuazione degli insegnanti in soprannumero dovranno essere affisse all'albo dell'istituzione scolastica. Le graduatorie dovranno essere trasmesse al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, per i conseguenti provvedimenti di utilizzazione, entro il termine ultimo di **10 giorni** dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico dell'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche. Alle predette graduatorie dovranno essere allegati le fotocopie dei documenti sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi ai docenti individuati come soprannumerari e, a richiesta degli interessati, l'eventuale documentazione che dà titolo alle precedenzae previste dal successivo art. 14.

11. Per i docenti titolari di cattedra o posto di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria, l'eventuale contrazione, fino ad un massimo di quattro ore settimanali, dell'orario obbligatorio di insegnamento verificatasi in sede di adeguamento dell'organico rispetto alla situazione prevista dall'organico di diritto del medesimo anno scolastico, non comporta, limitatamente a tale anno scolastico, l'obbligo di completamento in altra istituzione scolastica. In tali casi, che devono essere espressamente previsti nelle tabelle organiche di adeguamento, il docente interessato è utilizzato, per le ore mancanti, nell'ambito dell'istituzione di titolarità per lo svolgimento delle attività specifiche della scuola, con priorità per le supplenze temporanee.

12. Ove, invece, la contrazione di ore sia tale da comportare la trasformazione del posto da cattedra interna a posto-orario esterno, la scelta del docente da assegnare al predetto posto-orario esterno deve avvenire in base alle disposizioni relative alla individuazione dei docenti soprannumerari. Il docente che viene assegnato su cattedra-orario esterna ai sensi del presente comma permane su tale tipo di cattedra anche negli anni scolastici successivi, fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna nell'ambito dell'istituzione scolastica.

13. Il Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi compilerà, per ciascuna tipologia di posto e per ciascuna classe di abilitazione o di concorso, un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai dirigenti scolastici, tutti i docenti della Regione dichiarati in soprannumero ai sensi dei commi precedenti. Nella medesima graduatoria saranno, altresì, compresi gli insegnanti, trasferiti in quanto soprannumerari per l'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e per gli otto anni scolastici precedenti, i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nell'istituzione scolastica o sede associata di precedente titolarità, anche nelle altre istituzioni scolastiche del comune di precedente titolarità, o viciniori, secondo quanto stabilito dal quinto comma del precedente art. 3.

14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo del Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta con l'avvertenza che l'individuazione del personale soprannumerario va effettuata sulla base della graduatoria unificata per i ruoli degli istitutori e delle istitutrici e che l'utilizzazione del personale stesso è disposta d'ufficio nell'ambito del Convitto medesimo per la copertura di posti disponibili a prescindere dal ruolo di appartenenza.

Art. 6 – utilizzazione dei docenti assegnati in soprannumero all'organico regionale

1. I docenti trasferiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 21, comma 9, del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012, in soprannumero su posto dell'organico regionale saranno utilizzati sulla base di apposite graduatorie compilate, per l'istruzione secondaria distintamente per classe di abilitazione o di concorso, dal Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi secondo la tabella di valutazione allegata al presente contratto (Allegato A).

2. Ai fini della formulazione delle suddette graduatorie il personale interessato deve produrre al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi apposita istanza corredata della documentazione attestante i titoli valutabili e/o il diritto alla precedenza in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del sopracitato C.C.R.I. del 9.3.2012; i docenti che hanno presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2012/2013 possono fare riferimento, nella predetta istanza, alla documentazione prodotta in tale sede. Le suddette istanze devono essere consegnate esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della sopracitata Struttura, entro il **5 luglio 2012**.

3. Il personale che non abbia provveduto a quanto previsto dal precedente comma 2 sarà incluso in graduatoria con punti zero.

4. Ai fini dell'assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico 2012/2013 il personale di cui al presente articolo deve produrre al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 2, apposita istanza nella quale devono essere indicate, in ordine di preferenza, tutte le istituzioni scolastiche della Regione riferite al proprio insegnamento (scuola infanzia, scuola primaria, classi di abilitazione o di concorso) ivi comprese, per quanto riguarda i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, le sedi associate. Il personale che ha prodotto l'istanza di cui al precedente comma 2 indicherà le proprie preferenze nell'istanza medesima.

Per quanto riguarda l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado le preferenze espresse sono esaminate nel seguente ordine sequenziale:

- a) cattedre interne all'istituzione scolastica;
- b) cattedre-orario esterne con completamento nello stesso comune;

c) cattedre-orario esterne con completamento in comuni diversi.

5. Il personale che non abbia provveduto a presentare l'istanza riguardante la scelta della sede di servizio, prevista dal precedente comma 4, sarà assegnato d'ufficio alla prima sede disponibile in ambito regionale, dopo l'utilizzazione di coloro che hanno presentato l'istanza stessa, seguendo il criterio di viciniorietà a partire dal comune di Aosta.

Art. 7 – utilizzazione in altro ruolo o classe di concorso o di abilitazione

1. Il personale docente che appartenga ad un ruolo, o per l'istruzione secondaria ad una classe di abilitazione o di concorso, ove sussista situazione di soprannumero può presentare domanda di utilizzazione, nei limiti del riassorbimento del soprannumero stesso, in posti di insegnamento relativi ad altra classe di abilitazione o di concorso nell'ambito del medesimo grado di istruzione secondaria ovvero relativi a scuole di grado diverso, sia superiore che inferiore, purché sia provvisto del titolo di studio prescritto per l'insegnamento richiesto.

2. Ai fini della presentazione della domanda di utilizzazione di cui al precedente primo comma il docente si intende appartenente al ruolo con situazione di soprannumero qualora nel ruolo medesimo, o, per i docenti dell'istruzione secondaria, nella classe di abilitazione o di concorso di titolarità, dopo il completamento delle operazioni di trasferimento e passaggio, il numero complessivo di docenti a tempo indeterminato sia superiore a quello delle cattedre e posti presenti in organico di diritto.

3. Al fine di mettere il personale in condizione di conoscere se ricorrano, per il ruolo e la classe di abilitazione o di concorso di appartenenza, le condizioni per poter presentare la predetta domanda di utilizzazione, all'albo dell'Ufficio scolastico sono pubblicati tutti i dati concernenti i gradi di scuola, i ruoli e le classi di abilitazione e di concorso con situazioni di soprannumero. Poiché, peraltro, la situazione attinente all'organico adeguato può subire variazioni rispetto a quella concernente l'organico di diritto, l'effettiva adozione del provvedimento di utilizzazione in altro ruolo o altra classe di abilitazione o di concorso è subordinata alla circostanza che il numero dei docenti da utilizzare risulti effettivamente superiore al numero delle disponibilità esistenti nell'organico adeguato, così come individuate nel successivo art. 8.

4. La domanda di utilizzazione di cui al presente articolo, redatta in carta semplice e documentata nei modi previsti dagli artt. 8, 9 e 11 del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012, deve essere prodotta al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e deve essere consegnata esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della predetta Struttura entro il termine del **5 luglio 2012**.

5. Ai fini dell'utilizzazione i docenti interessati saranno collocati in apposite graduatorie compilate sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda allegata al C.C.R.I. del 9.3.2012, con esclusione delle esigenze di famiglia. Qualora per l'accesso al tipo di posto richiesto sia prescritto il possesso dell'abilitazione specifica, saranno compilate due distinte graduatorie comprendenti, rispettivamente, una i docenti abilitati, che avranno priorità nell'utilizzazione, e l'altra quelli sforniti del titolo di abilitazione.

6. Per le utilizzazioni nell'istruzione secondaria, nell'ambito di ciascuna delle graduatorie previste al comma precedente, i docenti provenienti dallo stesso ruolo (docenti laureati ovvero docenti diplomati) e da scuole dello stesso grado precedono, a prescindere dal punteggio loro attribuito, quelli provenienti da altro ruolo o da scuola di grado diverso.

7. Qualora dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda persistano ancora situazioni di soprannumero del personale da utilizzare rispetto al numero di posti disponibili, le utilizzazioni di cui al presente articolo saranno disposte anche d'ufficio nei soli confronti dei docenti individuati come soprannumerari che non sia stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di abilitazione o di concorso di titolarità. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno è disposta solo se il docente interessato è in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

8. Le utilizzazioni d'ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine indicato per le utilizzazioni a domanda; per i docenti sforniti del titolo di abilitazione si terrà conto, ove possibile, delle preferenze espresse dagli interessati tra gli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo di studio prescritto.

9. Qualora le utilizzazioni di cui al presente articolo siano disposte per ruoli che prevedano un trattamento economico superiore a quello relativo al ruolo di titolarità, il Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato, un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

10. Le utilizzazioni disposte nel precedente anno scolastico su cattedre e posti la cui disponibilità numerica permanga dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2012/2013 sono prorogate, anche d'ufficio, qualora permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato origine alle utilizzazioni stesse. La proroga avviene d'ufficio nei confronti dei soli docenti soprannumerari che non chiedano ovvero non ottengano una nuova utilizzazione. La suddetta proroga può essere disposta, ove necessario, anche su posto diverso da quello assegnato nell'anno scolastico precedente, purché appartenente allo stesso grado di scuola ed alla stessa classe di abilitazione o di concorso. Le operazioni di proroga sono effettuate secondo lo stesso ordine e gli stessi criteri individuati per le nuove utilizzazioni.

Art. 8 – posti disponibili

1. Le operazioni di cui al presente contratto, ad eccezione di quelle di cui all'art. 4, e fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 3, commi 2 e 3, possono essere disposte sui seguenti tipi di posti:

- 1) posti (per la scuola dell'infanzia e primaria) e cattedre o cattedre-orario (per l'istruzione secondaria) che siano vacanti o possano considerarsi disponibili per l'intero anno scolastico. A titolo esemplificativo possono considerarsi disponibili i posti dei docenti che siano stati assegnati a posti di sostegno o a posti relativi all'istruzione e la formazione in età adulta, abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra sede, siano stati incaricati della presidenza o siano stati totalmente esonerati dall'insegnamento quali collaboratori del capo d'istituto, siano stati collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 15 della l.r. 15.6.1983, n. 57 o dell'art. 21, comma 1, della l.r. 26.7.2000, n. 19 per il periodo in cui viene mantenuta la sede di titolarità ai sensi del D.L. 28.9.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306 o siano stati comunque esonerati totalmente dal servizio a norma di disposizioni di legge. Qualora il docente titolare cessi, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno scolastico dalla posizione di stato che ha determinato la disponibilità del posto o della cattedra per le operazioni previste dal presente titolo, il medesimo sarà utilizzato secondo le disposizioni del successivo art. 9;
- 2) per l'istruzione secondaria: spezzoni orario che non hanno concorso a costituire cattedre o posti-orario, o che sono disponibili per l'intero orario scolastico perché il titolare è stato parzialmente esonerato dal servizio a norma di disposizioni di legge. Detti spezzoni vanno aggregati, tenendo conto di criteri di viciniorietà, al fine di costituire raggruppamenti orari quanto più possibili vicini all'orario di cattedra.

2. Il Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, prima di dar corso alle operazioni di cui al presente C.C.R.I., effettuerà una ricognizione di tutti i posti disponibili, distinti secondo le tipologie elencate nel precedente primo comma.

3. Detta disponibilità iniziale verrà resa nota mediante affissione all'albo della Sovrintendenza agli studi.

4. L'eventuale ulteriore disponibilità, che si determini successivamente alla predetta ricognizione e nel corso dello svolgimento delle operazioni, non comporta il rifacimento delle operazioni già effettuate e deve, pertanto, essere utilizzata per le operazioni ancora da disporsi.

5. Fatte salve le operazioni di utilizzazione sui posti relativi all'istruzione e la formazione in età adulta e quelle di assegnazione provvisoria, che possono essere disposte solo per i posti, le cattedre o i posti-orario di cui al precedente punto 1), le altre operazioni possono essere disposte, in relazione alle preferenze espresse dagli interessati, anche sui posti di cui al precedente punto 2) purché il numero dei docenti da utilizzare sia superiore o uguale al numero dei posti disponibili.

6. Qualora invece il numero dei docenti da utilizzare risulti inferiore al numero dei posti disponibili, le relative operazioni dovranno essere effettuate in modo che la disponibilità residua si riferisca a posti con minore consistenza oraria.

7. Pertanto potranno essere effettuate operazioni su posti di cui al punto 2) del precedente primo comma solo qualora il numero dei docenti da utilizzare sia superiore al numero dei posti di cui al punto 1).

8. Nell'ambito dei posti di cui al punto 2), in conformità ai criteri sopra indicati, potranno essere effettuate utilizzazioni su posti con minore consistenza oraria solo a condizione che sia garantita la copertura dei posti con maggiore consistenza oraria.

9. I docenti utilizzati sui posti indicati nel punto 2), fermo restando l'obbligo del completamento orario ove possibile, restano a disposizione dell'istituzione scolastica di assegnazione per le ore mancanti per il raggiungimento dell'orario d'obbligo per le esigenze dell'istituzione medesima previste nel successivo art. 9. Ai fini dell'utilizzazione dei predetti docenti i dirigenti scolastici potranno procedere, ove praticabile, alla ripartizione delle ore di insegnamento previste nell'organico dell'istituto fra tutti i docenti assegnati all'istituto stesso ed alla conseguente distribuzione fra i docenti medesimi delle ore di completamento a disposizione della scuola.

10. Nei confronti dei coniugi conviventi del personale militare e di quello cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, che non possano ottenere, per indisponibilità di posti, l'assegnazione provvisoria da fuori Regione, si applicano le disposizioni del presente articolo concernenti l'utilizzazione sui posti indicati nel punto 2) del precedente primo comma. Nel caso di indisponibilità anche dei predetti posti i suddetti docenti saranno utilizzati nei modi previsti dal successivo art. 9.

Art. 9 – criteri generali per l'utilizzazione del personale a disposizione

1. Il Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi procederà alla definizione di un quadro complessivo di esigenze afferenti alle varie articolazioni dell'attività didattica in rapporto al numero di docenti in servizio nella Regione.

2. Qualora il numero di docenti da utilizzare sia superiore al numero complessivo di cattedre e posti individuati come disponibili ai sensi del precedente art. 8, il Dirigente del Personale scolastico, sulla base di un organico piano di utilizzazione predisposto con riferimento alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e, ove possibile, alle preferenze espresse dagli interessati, disporrà, nei confronti dei docenti ai quali non sia stato possibile assegnare una sede di servizio per assoluta indisponibilità di posti, un provvedimento di messa a disposizione per l'utilizzazione in

supplenze o per attività didattico-educative programmate dall'istituzione scolastica. I docenti di educazione fisica potranno essere utilizzati anche per l'organizzazione dei campionati studenteschi e dei Giochi della Gioventù, nonché nell'attività sportiva scolastica, qualora in determinate istituzioni scolastiche della Regione il competente consiglio d'istituto abbia deliberato tali attività e venga accertata l'indisponibilità alla loro effettuazione da parte dei docenti di educazione fisica in servizio nelle istituzioni medesime.

3. Nel provvedimento di messa a disposizione dovrà essere indicata l'istituzione scolastica dalla quale il docente dipenderà amministrativamente.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il Dirigente del Personale scolastico terrà conto del numero di posti funzionanti in ciascuna istituzione scolastica, con particolare riguardo alle istituzioni che a seguito dell'eventuale riconduzione di cattedre a 18 ore hanno avuto una maggiore contrazione di posti, del numero di classi o sezioni preso a riferimento per la definizione dei posti stessi, del numero di alunni per classe o sezione, delle attività parascolastiche ed extrascolastiche programmate, delle esigenze di intervento a favore di alunni con particolari difficoltà di inserimento o di apprendimento. Allo scopo di fare acquisire tutti gli elementi di valutazione a ciò utili, i dirigenti scolastici rappresenteranno, sentiti nell'ambito delle competenze istituzionali determinate dalle norme vigenti gli organi collegiali interessati, le peculiari esigenze delle rispettive istituzioni scolastiche.

5. L'utilizzazione del personale a disposizione, per le esigenze sopraindicate, avverrà nell'ambito delle scuole e sedi, centrali ed associate, dipendenti dall'istituzione scolastica indicata nel provvedimento di messa a disposizione. Tale ambito di utilizzazione costituisce la sede di assegnazione del docente.

6. Qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni sopracitate si dovessero rendere disponibili posti di cui al precedente art. 8, per la copertura dei posti medesimi nell'ambito di tutta la Regione dovrà essere, prioritariamente, utilizzato il personale messo a disposizione ai sensi del presente articolo, previa revoca della messa a disposizione.

7. Pertanto, premesso che a norma dell'art. 4 del D.L. 6.6.1981, n. 281, convertito in legge 24.7.1981, n. 392, non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, i docenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, possono essere assegnati anche successivamente a detto termine su posti di cui al precedente art. 8, qualora alla data in cui si verifica la disponibilità non siano impegnati in attività di effettivo insegnamento o in attività didattico-educative previste dal Piano dell'offerta formativa.

8. Qualora essi siano impegnati in una supplenza di breve durata, l'opportunità di assegnare i predetti docenti su posti di cui al precedente art. 8 è rimessa alla valutazione del Dirigente del Personale scolastico, tenuto conto della consistenza oraria del posto che si rende disponibile, della durata della disponibilità nonché delle esigenze della continuità didattica.

9. Si procederà invece, comunque, ove possibile, al completamento dell'orario d'insegnamento nei confronti dei docenti utilizzati per orario inferiore a quello d'obbligo. Tale completamento d'orario va disposto per istituzioni scolastiche individuate con criteri di viciniorietà.

Art. 10 – utilizzazione presso il Centro Territoriale Permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta

1. Per la copertura dei posti relativi all'istruzione e alla formazione in età adulta (istruzione elementare e di scuola media – 150 ore) istituiti presso il Centro Territoriale Permanente si procederà mediante l'utilizzazione a domanda di personale a tempo indeterminato secondo il seguente ordine:

- 1) conferma, a domanda, degli insegnanti a tempo indeterminato già utilizzati sulla medesima tipologia di posto nell'anno scolastico precedente. In caso di concorrenza tra più aventi diritto alla conferma gli interessati saranno graduati sulla base dell'anzianità di servizio prestato sullo stesso tipo di posto dopo l'assunzione nel ruolo di appartenenza. In caso di parità la precedenza sarà data dall'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo e, in subordine, dalla maggiore età anagrafica;
- 2) nuova utilizzazione, a domanda, di docenti titolari nel ruolo e, per la scuola media, nella classe di abilitazione cui si riferiscono i posti disponibili. In caso di più richiedenti gli stessi saranno graduati in base ai criteri previsti nel precedente punto 1).

Le domande di conferma e/o di utilizzazione devono essere prodotte in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della predetta Struttura, entro il **5 luglio 2012**. Le predette domande devono contenere le indicazioni relative alle generalità, all'istituzione scolastica di titolarità, alla tipologia di posto sulla quale è richiesta l'utilizzazione, all'anzianità di servizio prestato sullo stesso tipo di posto ed all'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo.

2. L'utilizzazione di cui al presente articolo, in quanto relativa ad una tipologia di posto comunque diversa da quella di titolarità degli interessati, comporta in ogni caso l'interruzione della continuità del servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.

Art. 11 – utilizzazione del personale nel liceo musicale

1. Sui posti e sugli spezzoni orario che si rendono disponibili nel liceo musicale per gli insegnamenti di nuova istituzione (storia della musica, esecuzione e interpretazione, teoria, analisi e composizione, laboratorio di musica

d'insieme, tecnologie musicali) vengono utilizzati i docenti della classe di concorso 31/A – educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle classi di abilitazione 32/A – musica e 77/A – strumento musicale in possesso dei titoli previsti nel piano degli studi e dei relativi orari di insegnamento del percorso Liceo musicale e coreutico – sezione musicale allegato al decreto dell'Assessore all'istruzione e cultura prot. n. 14337 del 17.5.2012 (allegato F) e riportato in calce al presente articolo.

2. Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d'insieme” si fa riferimento al piano degli studi del percorso Liceo musicale e coreutico – sezione musicale citato nel precedente comma 1 (allegato F). Il servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sotto indicate ipotesi:

- a) servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali;
- b) servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/1997, questi ultimi effettuati sino all'anno scolastico 2011/2012.

3. Per i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti nel piano degli studi del percorso Liceo musicale e coreutico – sezione musicale citato nel precedente comma 1 (allegato F), i docenti titolari nella classe di abilitazione 77/A, in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento, graduati in base alla tabella relativa ai trasferimenti a domanda e alla mobilità professionale allegata al C.C.R.I. 9.3.2012 (Allegato A – Tabella A), con priorità per i medesimi docenti in esubero.

4. Per l'insegnamento di “Storia della musica” sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti nel piano degli studi del percorso Liceo musicale e coreutico – sezione musicale citato nel precedente comma 1 (allegato F), i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma di didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

5. La domanda di utilizzazione deve essere prodotta in carta semplice, da parte dei docenti aventi titolo ai sensi del precedente comma 1, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e deve essere consegnata esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della predetta Struttura, entro il **5 luglio 2012**. In tale domanda deve essere indicato l'insegnamento di nuova istituzione per il quale si chiede l'utilizzazione e devono essere dichiarati, con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 da allegare alla domanda medesima, i titoli di studio e di servizio richiesti nel piano di studi del percorso Liceo musicale e coreutico – sezione musicale citato nel precedente comma 1 (allegato F). L'interessato deve, inoltre, precisare la propria disponibilità all'utilizzazione solo su posti ad orario cattedra, ovvero anche su spezzoni costituiti per un orario inferiore a quello di cattedra.

6. L'utilizzazione a tempo parziale comporta il mantenimento della residua quota oraria sulla cattedra di titolarità ed è disposta compatibilmente con l'articolazione prevista per la tale cattedra; resta inteso che l'orario complessivo non può superare l'intero orario d'obbligo.

Si riporta l'allegato F

ALLEGATO F

PIANO DEGLI STUDI

LICEO MUSICALE E COREUTICO

sezione MUSICALE

	classe di concorso (*)	1° biennio		2° biennio		5° anno
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	
<i>attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - orario annuale</i>						
Lingua e letteratura italiana	50/A	132	132	132	132	132
Storia e geografia		99	99	-	-	-
Lingua e letteratura francese	46/A	132	132	132	132	132
Lingua e cultura inglese	46/A	99	99	99	99	99
Storia (1)	37/A	-	-	66	66	66
Filosofia		-	-	66	66	66
Matematica (2)	49/A	99	99	66	66	66
Fisica		-	-	66	66	66
Scienze naturali (3)	60/A	66	66	-	-	-

Storia dell'arte	61/A	66	66	66	66	66
Storia della musica (4)	31/A**	66	66	66	66	66
Esecuzione e interpretazione (5)	31/A**	99	99	66	66	66
Teoria, analisi e composizione (6)	31/A**	99	99	99	99	99
Laboratorio di musica d'insieme (5)	31/A**	66	66	99	99	99
Tecnologie musicali (7)	31/A**	66	66	66	66	66
Scienze motorie e sportive	29/A	66	66	66	66	66
Religione cattolica o attività alternative	-	33	33	33	33	33
<i>totale moduli orari</i>		<i>1188</i>	<i>1188</i>	<i>1188</i>	<i>1188</i>	<i>1188</i>

(*) la riconduzione alle classi di concorso sottoriportate opera limitatamente agli insegnamenti del 1° biennio e del 3° anno di corso

(1) Nel quinto anno l'insegnamento della Storia è impartito in lingua francese

(2) Con informatica nel primo biennio

(3) Biologia, Chimica, Scienze della Terra

(**) I posti nei licei musicali relativi agli insegnamenti di nuova istituzione (storia della musica, esecuzione e interpretazione, teoria, analisi e composizione, laboratorio di musica d'insieme e tecnologie musicali) non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso.

Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 8 del Regolamento dei Licei

(4) Purchè in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM 45 o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubblicato G.U. 7.10.2009, n. 233) congiuntamente a diploma di conservatorio.

(5) In fase transitoria concorrono all'insegnamento di "Esecuzione e interpretazione" nonché di "Laboratorio di musica di insieme" i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purchè in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado.

(6) In fase transitoria concorrono all'insegnamento di "Teoria, analisi e composizione" i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purchè in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: composizione; direzione di orchestra; organo e composizione organistica; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda.

(7) In fase transitoria concorrono all'insegnamento di "Tecnologie musicali" i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purchè in possesso del: diploma accademico di II livello in musica, scienze e tecnologie del suono di cui al D.M. 462/03; diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell'8.1.2004; diploma accademico di II livello "musica elettronica e tecnologie del suono" di cui al D.M. n. 39 del 12.3.2007; diploma di "musica elettronica" (vecchio ordinamento); qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purchè il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.

Art. 12 – utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica

1. Le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra l'Ufficio Scolastico e l'Ordinario Diocesano competente, nel quadro di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti. Le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica possono essere disposte esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi, ma non con riferimento ad insegnamenti o tipologie di posto diversi da quello della religione cattolica.

2. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente. Possono comunque chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre

nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.

3. Le domande di utilizzazione di cui al precedente comma 2 devono essere prodotte in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della predetta Struttura, entro il **5 luglio 2012**.

Art. 13 – assegnazioni provvisorie

1. L'assegnazione provvisoria di sede può essere richiesta dal personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- a) ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- b) ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
- d) ricongiungimento ai genitori.

Nella domanda di assegnazione provvisoria il docente deve dichiarare espressamente di trovarsi nelle condizioni prescritte in relazione al motivo per cui chiede l'assegnazione stessa.

Gli interessati dovranno documentare la residenza della persona alla quale chiedono di ricongiungersi ed il rapporto di parentela nei modi previsti dall'art. 10 del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di assegnazione provvisoria le ipotesi di ricongiungimento si considerano sussistenti a condizione che il comune di residenza della persona alla quale l'interessato intende ricongiungersi risulti indicato quale prima preferenza, ovvero, nei soli casi in cui in detto comune non esistano istituzioni scolastiche richiedibili (perché non prevedono l'insegnamento del richiedente), a condizione che sia indicato quale prima preferenza il comune, sede di istituzione scolastica richiedibile, più vicino a quello di residenza dei soggetti medesimi. Per i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria il comune di residenza della persona alla quale l'interessato intende ricongiungersi deve essere compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica richiesta come prima preferenza.

3. Qualora il docente richieda l'assegnazione provvisoria anche presso istituzioni scolastiche o sedi associate ubicate in comuni diversi da quello relativo al ricongiungimento, è tenuto ad indicare prioritariamente, mediante preferenze analitiche, tutte le istituzioni scolastiche e sedi associate comprese in detto comune, ovvero ad esprimere la preferenza sintetica relativa all'intero comune di ricongiungimento. L'indicazione prioritaria, mediante preferenze analitiche o preferenza sintetica, dell'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria anche quando l'assegnazione provvisoria è chiesta per classi di abilitazione, di concorso o posti di grado diverso di istruzione ai sensi del successivo comma 7.

La mancata osservanza di tale obbligo preclude la possibilità di accoglimento delle preferenze relative ad altri comuni, o ad altre classi di abilitazione, di concorso o posti di grado diverso di istruzione: in tal caso verranno prese in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative ad istituzioni scolastiche o sedi associate del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di abilitazione o di concorso o posto di titolarità.

Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, poiché per comune di ricongiungimento si intende quello in cui ha sede l'istituzione scolastica nell'ambito territoriale della quale è compreso il comune di residenza della persona alla quale l'interessato chiede di ricongiungersi, l'obbligo di indicare tutte le istituzioni scolastiche aventi sede in detto comune, ovvero di esprimere la preferenza sintetica relativa al comune medesimo, sussiste solo quando il comune di ricongiungimento è quello di Aosta.

4. Le assegnazioni provvisorie su cattedre-orario che prevedono il completamento in altre istituzioni scolastiche dello stesso o di altro comune saranno disposte soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda. In mancanza di tale indicazione di gradimento, l'assegnazione provvisoria sarà disposta solo su cattedre interne all'istituzione scolastica.

5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti del personale assunto con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012.

6. Non sono altresì consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.

7. L'assegnazione provvisoria può essere chiesta per non più di 20 preferenze, oltre che per il posto o classe di abilitazione o di concorso di titolarità, anche per altre classi di abilitazione, di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali l'interessato sia in possesso del titolo valido per la mobilità professionale, come stabilito dal C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012, fermo restando il vincolo quinquennale per il sostegno e che l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado e della stessa classe di abilitazione o di concorso precede quella tra gradi e classi di abilitazione o di concorso diversi. La possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per altre classi di abilitazione, di concorso o posti di grado diverso di istruzione è da intendersi come aggiuntiva e non alternativa a quella di chiedere l'assegnazione per il posto o classe di abilitazione o di concorso di titolarità. In caso di richiesta di assegnazione provvisoria per classe di abilitazione, di concorso o posto diverso da quello di titolarità il possesso del titolo valido per la mobilità professionale deve essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione, a

pena di esclusione, Non sono consentite assegnazioni provvisorie per classe di abilitazione, di concorso o per grado di istruzione diversi da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova.

8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate esclusivamente sulle cattedre ed i posti di cui al punto 1) del precedente art. 8; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale le predette operazioni possono essere effettuate anche su spezzoni corrispondenti all'orario di servizio del docente a part-time.

9. Le assegnazioni provvisorie del personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali, istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, potranno essere disposte solamente nei confronti del personale che abbia sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 861/75.

10. Fermo restando il possesso del prescritto requisito di piena conoscenza della lingua francese, l'assegnazione provvisoria può essere chiesta dal personale appartenente ai ruoli statali assunto nell'anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti. In attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 21, della legge 12.7.2011, n. 106, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011 non può chiedere l'assegnazione provvisoria a scuole della Regione per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell'assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenza di cui al successivo art. 14 punti I, III, IV, VI e VII. Le lavoratrici madri o in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 14, punto IV, lettera i), possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per scuola della Regione.

11. Le domande di assegnazione provvisoria del personale docente appartenente ai ruoli regionali istituiti con il suddetto D.P.R. n. 861/1975 devono essere prodotte in carta semplice, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della predetta Struttura, entro il **5 luglio 2012**.

Limitatamente al personale docente ed educativo appartenente ai ruoli statali, è ammessa anche la domanda trasmessa con raccomandata per via postale al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il sopracitato termine del **5 luglio 2012**; a tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le suddette domande devono essere corredate della documentazione attestante i requisiti di cui al precedente primo comma, i titoli valutabili e l'eventuale diritto alle precedenza previste dall'art. 14 del presente contratto; i docenti che hanno presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2012/2013 possono fare riferimento alla documentazione prodotta in tale sede.

12. In ordine alla predetta documentazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 8 e 10 del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012 ed all'art. 14 del presente contratto. In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa nella Regione si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

13. Ai fini dell'effettuazione delle operazioni di assegnazione provvisoria il Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi compilerà, per ogni grado di scuola e per ciascuna classe di abilitazione e di concorso, due distinte graduatorie nelle quali saranno inseriti, rispettivamente, nella prima tutti i docenti aspiranti all'assegnazione provvisoria che siano titolari nella Regione e nella seconda gli aspiranti aventi sede di titolarità in una provincia del restante territorio nazionale.

14. I docenti interessati saranno inclusi nelle rispettive graduatorie secondo i punteggi loro spettanti in base alla tabella di valutazione allegata al presente contratto (allegato B). A parità di punteggio e di titolo di precedenza, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

15. L'Ufficio scolastico, scaduti i termini di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria, procederà alla compilazione delle relative graduatorie e alla loro affissione all'albo della Sovrintendenza agli studi.

16. Le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate, d'intesa tra l'Ufficio Scolastico e l'Ordinario Diocesano competente, nel quadro delle disponibilità residue dopo l'effettuazione delle utilizzazioni di cui al precedente art. 12.

17. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza ed esclusivamente nell'ambito di tale insegnamento, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi. Pertanto il personale appartenente alla diocesi di Aosta non può chiedere l'assegnazione provvisoria nell'ambito della diocesi stessa, mentre quello appartenente a diocesi del restante territorio nazionale e richiedente l'assegnazione provvisoria per la diocesi di Aosta, dovrà dichiarare di non aver chiesto l'assegnazione provvisoria per altre diocesi. La domanda di assegnazione provvisoria è subordinata alla sussistenza dei motivi indicati nel precedente comma 1.

18. Le suddette domande, redatte in carta semplice, devono essere prodotte al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il termine e con le modalità di cui al precedente comma 11 e devono essere corredate, oltre che della documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti, i titoli valutabili e l'eventuale diritto alle precedenza previste dall'art. 14 del presente contratto, anche dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario della Diocesi di Aosta.

Art. 14 – precedenza

1. Le precedenza riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore età anagrafica.

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- a) personale non vedente (art. 3 legge 28.3.1991, n. 120);
- b) personale emodializzato (art. 61 legge 20.5.1982, n. 270);

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

- c) personale indicato all'art. 3;

III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

- d) personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge 5.2.1992, n. 104, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 10.8.1950, n. 648;
- e) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); il diritto a detta precedenza spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad un comune in cui esista un centro di cura specializzato;
- f) personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297; il diritto a detta precedenza spetta solo nell'ambito e per la Regione Valle d'Aosta, nel cui territorio è ubicato il comune di residenza, e a condizione che l'interessato abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese nello stesso.

IV. ASSISTENZA

- g) personale destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia:
 - coniuge o genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
 - solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità; tale condizione di referente unico deriva dalla sussistenza di entrambe le sotto elencate condizioni:
 - documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 - impossibilità, documentata da parte di ciascun altro figlio con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza; la predetta dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile e documenti tale situazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- h) personale destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità deriva dalla circostanza, documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive; la suddetta dichiarazione non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l'unico parente o affine a convivere con il soggetto con disabilità e documenti tale situazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
A tal fine la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012; la condizione di esclusività dell'assistenza al soggetto con disabilità deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

La precedenza di cui alle lettere g) e h) è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata dal soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze relative ad altri comuni. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

- i) lavoratrici madri con prole di età non superiore a tre anni o, in alternativa, i lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL'ART. 35, COMMA 5, DELLA LEGGE 27.12.2002, N. 289

- j) i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dall'art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alle operazioni di assegnazione provvisoria)

- k) coniugi conviventi del personale militare, del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198 della legge 28.12.1995, n. 549, destinatari dell'art. 1, comma 5, della legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, comma 2, del D.L. 4.8.1987, n. 325, convertito con modificazioni nella legge 3.10.1987, n. 402, dell'art. 17 della legge 28.7.1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29.3.2001, n. 86.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle operazioni di assegnazione provvisoria)

- l) il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ha titolo, durante l'esercizio del mandato, alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniora, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

Art. 15 – contenzioso

1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico nonché dal Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie in relazione ai provvedimenti ed agli atti ritenuti lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183.

3. Il tentativo di conciliazione di cui al comma 4 del suddetto articolo 135 va proposto presentando, nel termine ivi previsto, apposita istanza all'Ufficio di Segreteria di conciliazione del Dipartimento Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e all'Ufficio legislativo scolastico della predetta Sovrintendenza.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare, in sede di autotutela, rettifiche ed eventuali errori materiali relativi ai provvedimenti adottati.

Art. 16 – sequenza operativa

1. Le operazioni disciplinate dal presente contratto saranno effettuate rispettando il seguente ordine:

- 1) utilizzazione dei docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 16 del C.C.R.I. sulla mobilità del 9.3.2012 oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità e prima dell'inizio delle operazioni di cui al presente contratto;
- 2) utilizzazione a domanda nell'istituzione scolastica di precedente titolarità dei docenti trasferiti, per lo stesso anno scolastico o per gli otto anni scolastici precedenti, ad altra sede in quanto soprannumerari;
- 3) utilizzazione su posto di sostegno dei docenti titolari di posti di sostegno individuati come soprannumerari;
- 4) assegnazione provvisoria su posto di sostegno nell'ambito della Regione dei docenti titolari di posto di sostegno;
- 5) conferma ed utilizzazione a domanda sui posti di sostegno del personale in possesso del prescritto titolo di specializzazione;
- 6) utilizzazione a domanda sui posti di sostegno del personale sprovvisto del titolo di specializzazione;
- 7) conferma ed utilizzazione a domanda sui posti relativi all'istruzione e alla formazione in età adulta;

- 8) utilizzazione a domanda sugli insegnamenti di nuova istituzione del percorso di studi Liceo musicale e coreutico – sezione musicale;
- 9) utilizzazione dei docenti titolari su posto comune individuati come soprannumerari ed utilizzazione a domanda, in altre istituzioni scolastiche del comune di precedente titolarità o viciniori, dei docenti trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari che abbiano chiesto e non ottenuto l'utilizzazione di cui al precedente punto 2);
- 10) utilizzazione dei docenti assegnati in soprannumero sull'organico regionale;
- 11) proroga e nuova utilizzazione a domanda e d'ufficio in altro ruolo o classe di abilitazione o di concorso dei docenti appartenenti a ruoli o classi con esubero nei limiti dell'entità dell'esubero stesso;
- 12) assegnazione provvisoria nell'ambito della Regione;
- 13) assegnazione provvisoria da fuori Regione;
- 14) assegnazione della sede provvisoria ai docenti senza sede;
- 15) assegnazione della sede provvisoria ai docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2012 sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli;
- 16) assegnazione della sede provvisoria ai docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2012 sulla base delle graduatorie regionali ad esaurimento (già graduatorie permanenti regionali previste dalla legge 3.5.1999, n. 124).

Art. 17 – mobilità annuale nell'ambito delle diverse sedi o plessi dello stesso istituto

1. Fermo restando quanto prevede il C.C.N.L. 29.11.2007 e le relative prerogative, la conferma e l'assegnazione, a domanda, del personale già titolare nella scuola nelle varie sedi e/o plessi dell'istituto, precede quella del personale neo trasferito. Nel caso in cui le diverse sedi o plessi siano ubicati in diverso comune, si terrà conto delle precedenze di cui all'articolo 14 del presente C.C.R.I., punti I, III, IV, VI e VII.

2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni avviene, esclusivamente nelle ore non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito delle classi o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

GREGORI Clarissa	Dirigente della Struttura personale scolastico
QUATTRIN Monica	Funzionario della Struttura personale scolastico

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FOLETTO Katya	F.L.C. C.G.I.L.
DEME' Alessia	S.A.V.T. – Ecole
FOSSON Corrado	C.I.S.L. – SI.NA.SC.EL.
MONZEGLIO Piero	C.I.S.L. – S.I.S.M.
FLORIO Maria Grazia	S.N.A.L.S.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI

I – ANZIANITA' DI SERVIZIO

TIPO DI SERVIZIO	PUNTEGGIO
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2), in aggiunta al punteggio di cui alla lettera A	punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (3)	punti 3
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II° grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II° grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I° grado, in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B	punti 3
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) (3), in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1	punti 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2, rispettivamente: - se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità..... - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità.....	punti 0,5 punti 1
C) per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4), in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2 e B3: - entro il quinquennio..... - oltre il quinquennio..... per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	punti 2 punti 3
C1) (valido solo per la scuola primaria) - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per solo un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3 e C - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3 e C	punti 1,5 punti 3
D) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5), in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2 e B3	punti 1
E) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo (6) pari a	punti 10

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (7):

TIPO DI ESIGENZA	PUNTEGGIO
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (8)	punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (9)	punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (9) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (10)	punti 6

III – TITOLI GENERALI:

TIPO DI TITOLO	PUNTEGGIO
A) per ogni promozione di merito distinto	punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (11)	punti 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (12) e (13), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	punti 5
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (14)	punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (15), previsto dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999 n. 509, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (13), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (16) (è valutabile un solo corso per lo stesso o gli stessi anni accademici)	punti 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (14)	punti 5
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	punti 5
H) (valido solo per la scuola primaria) per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'Università (17)	punti 1
i titoli relativi alle lettere C, D, E, F, G, ed H, anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10	
I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997, n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998, n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	punti 1

NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI

AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria, c) alla scuola secondaria di I° grado, d) agli istituti di istruzione secondaria di II° grado e artistica, e) alle istituzioni educative.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora l'utilizzazione sia richiesta per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5.2.1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
Va valutato l'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione.

- (2) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.
- (3) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora l'utilizzazione sia richiesta per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5.2.1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II° grado e artistica prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.
- (4) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità del servizio. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di I° e II° grado e artistica il servizio deve essere, altresì, prestato nella classe di abilitazione o di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe 75/A e transitati sulla classe 76/A in forza della C.M. n. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiata l'istituzione di titolarità.
Va valutato l'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione.
- (5) Per sede si intende comune. Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di I° e II° grado e artistica il servizio deve essere, altresì, prestato nella classe di abilitazione o di concorso di attuale titolarità.
Va valutato l'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione.
Il punteggio di cui al lettera D non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto dalla lettera C.
- (6) Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste dalla lettera e) del titolo I della tabella si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati come soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1, del C.C.R.I. sulla mobilità;

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità.

Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1, del C.C.R.I. sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria..

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.

- (7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera A (ricongiungimento al coniuge, ecc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente (per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria il comune di residenza del familiare deve essere compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica di titolarità); tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente) e il comune sede dell'istituzione di titolarità risulti essere quello più vicino al comune di residenza del familiare;
 - lettere B e C valgono sempre;
 - lettera D (cura e assistenza dei figli minorati, ecc.) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinore, qualora nel comune medesimo non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili.
- (8) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata ai sensi dell'articolo 10 del C.C.R.I. sulla mobilità. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
- I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A, B, C, e D sono cumulabili fra loro.
- (9) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'utilizzazione.
- (10) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche e private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. 309/90.
- (11) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I° grado non sono valutabili nell'ambito della scuola secondaria di II° grado ed artistica. Analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II° grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del

ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30.3.1976, n. 88, il concorso a cattedre di educazione fisica indetto con il D.M. 5.5.1973, i cui atti sono stati approvati con D.M. 28.2.1980, è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di I° grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.5.1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 20.5.1982, n. 270.

- (12) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti, oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, comma 1, legge 341/90), anche i corsi previsti dall'art. 8 legge 341/90 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90), nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
- (13) A norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. n. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla legge n. 341/90 – articoli 4, 6, 8. Non si valutano, inoltre, i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). I suddetti titoli non possono, essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi per l'accesso al ruolo.
- (14) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di istituto superiore in educazione fisica (ISEF). Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge n. 508/99. Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Analogamente non si valuta il diploma in Didattica della musica.
- (15) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
- (16) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- (17) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

TIPO DI ESIGENZA	PUNTEGGIO
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1) (2) (3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) affidati (6)	Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto sei anni di età (4)	punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (4), ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)	punti 6

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

- (1) Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 13 a condizione che essa, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 o 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni nelle quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa, ovvero con dichiarazione di cui all'art. 43 del predetto D.P.R. n. 445/2000 contenente l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alla residenza della persona alla quale si chiede di ricongiungersi. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o al convivente trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente). In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A, B, C, e D sono cumulabili fra loro.
- (2) Il punteggio è riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata dal soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di assegnazione provvisoria.
- (3) Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore ai 65 anni. L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui effettua l'assegnazione provvisoria. Ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5.
- (4) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
- (5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- figlio disabile, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - figlio disabile, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
 - figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche e private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. n. 309/90, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa ovvero da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. 309/90.
- (6) il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.